

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* e dei relativi allegati (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei *Final Terms* in lingua inglese; esso è messo a disposizione da Credit Suisse AG al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base come integrato.



Condizioni Definitive per l'emissione di 100,00% ProNote con Partecipazione in USD su Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index

Il presente documento (il presente "Documento" o le "Condizioni Definitive") costituisce le Condizioni Definitive per i sopra indicati Prodotti Complessi con un Importo di Rimborso Minimo (i "Prodotti Complessi") nel significato di cui all'Articolo 22 (4) del Regolamento della Commissione (CE) N. 809/2004 come modificato, e del § 6 (3) della Legge Tedesca sui Prospetti di Strumenti Finanziari (Wertpapierprospektgesetz, "WpPG"), di cui al Prospetto di Base per l'emissione da parte di Credit Suisse AG di Prodotti Complessi con un Importo Minimo di Rimborso (versione in lingua inglese) del 18 giugno 2019, come da ultimo modificato dal Supplemento N. 7 del 19 febbraio 2020 (il "Prospetto di Base").

Credit Suisse AG, una società per azioni ai sensi della legge svizzera ("Credit Suisse"), che agisce tramite la propria Succursale di Londra (l'"Emittente"), emetterà i Prodotti Complessi in forma non cartacea.

Le presenti Condizioni Definitive sono state predisposte ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base e in qualsiasi supplemento al Prospetto di Base (inclusa qualsiasi ulteriore informazione ivi inclusa mediante riferimento) al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie richieste per una valutazione dell'Emittente e dei Prodotti Complessi. Una nota di sintesi specifica dell'emissione è allegata alle Condizioni Definitive.

Il presente Documento, che contiene il Regolamento dei Prodotti Complessi completo (il "Regolamento"), è stato predisposto sulla base del Prospetto di Base, che è stato depositato come un prospetto di base nel significato di cui al § 6 della WpPG presso la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* ("BaFin") in quanto autorità competente ai sensi della WpPG, che recepisce la Direttiva UE 2003/71/CE, come modificata (la "Direttiva Prospetti") nel diritto tedesco.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo ("CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte dell'Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente.

La versione in lingua inglese del presente Documento avrà efficacia prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Documento viene fornita solo per convenienza.

I Prodotti Complessi e, in alcuni casi, gli eventuali titoli da consegnarsi quando i Prodotti Complessi vengono rimborsati, non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del *Securities Act* Statunitense del 1933, come modificato (il "*Securities Act*"), o presso qualsiasi autorità regolamentare per gli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e la negoziazione sui Prodotti Complessi non è stata approvata da parte della *Commodity Futures Trading Commission* Statunitense (la "CFTC") ai sensi del *Commodity Exchange Act* Statunitense del 1936, come modificato (il "CEA"), o da parte della *Securities Exchange Commission* Statunitense (la "SEC"). Nessun Prodotto Complesso, o diritto correlato, può in alcun momento essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o ad altri per l'offerta, vendita, rivendita, o consegna, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita). I termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti qui definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

Un'offerta o vendita dei Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) può violare gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi. Inoltre, in assenza di una esenzione da parte della CFTC, le offerte, vendite, rivendite, negoziazioni o consegne di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, *U.S. person*, possono costituire una violazione della legge degli Stati Uniti che disciplina la negoziazione di merci.

Un'offerta, trasferimento o vendita di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, *U.S. person* (come qui definita) che violi gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi che disciplinano la negoziazione di merci non sarà riconosciuta. Inoltre, prima di un rimborso dei Prodotti Complessi mediante consegna fisica, il portatore potrebbe essere obbligato a dichiarare (i) di non essere una *U.S. person*, (ii) che i Prodotti Complessi non sono rimborsati per conto di una *U.S. person*, e (iii) che non saranno consegnati attivi all'interno degli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di, una *U.S. person*.

Né il presente Documento né alcuna copia del medesimo può essere inviata, ricevuta o distribuita negli Stati Uniti o a qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o in qualsiasi altra giurisdizione tranne nei casi in cui ciò avvenga nel rispetto della rilevante normativa applicabile. Il presente Documento non può essere riprodotto in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'Emittente.

Come qui utilizzata, "*U.S. person*" indica una persona che sia una o più delle seguenti: (1) una "*U.S. person*" come definita nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, (2) una "*U.S. person*" come definita nelle Linee Guida Interpretative e Dichiarazione Politica Relativa al Rispetto di Alcuni Regolamenti Swap promulgate dalla CFTC, come modificate, cambiate o integrate di volta in volta, ai sensi del CEA, e (3) una persona diversa da una "*Non-United States person*" come definita alla Regola 4.7 della CFTC.

Inoltre, I Prodotti Complessi non possono essere offerti o venduti o altrimenti trasferiti, né possono essere effettuate operazioni su tali Prodotti

Complessi, in alcun momento, rivolta a, o per conto o a beneficio di (i) una "*United States person*" come definita alla sezione 7701(a)(30) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense (il "Codice") o (ii) persone che non siano *United States person* come definite alla sezione 7701(a)(30) del Codice ("*Non-U.S. Person*") e che siano coinvolte negli affari di una società commerciale o impresa statunitense ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense (tali *Non-U.S. Person*, congiuntamente alle *United States person*, le "Persone Vietate"). Nessun soggetto può offrire, vendere, negoziare, consegnare o effettuare operazioni sui Prodotti Complessi rivolta a, o per conto o a beneficio di, Persone Vietate in alcun momento.

Data: 28 febbraio 2020

CH0524993752

DOCUMENTI DISPONIBILI

Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), le presenti Condizioni Definitive e l'atto costitutivo di Credit Suisse possono essere ottenuti dal, e saranno consegnati su richiesta da parte del, Agente per i Pagamenti presso Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory Gruppo, 8070 Zurigo, Svizzera, durante il periodo di validità del Prospetto di Base, senza costi aggiuntivi. Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base) sono altresì a disposizione sul sito internet di Credit Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) selezionando "Credit Suisse AG, Zurigo – Pan European Issuance Program, bilingue (inglese/tedesco) per diritto svizzero, diritto tedesco, diritto inglese" sotto la voce "Programma di emissione/ Prospetti di Base" all'interno di questo sito internet. Copie delle presenti Condizioni Definitive sono inoltre disponibili sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives selezionando "Credit Suisse AG, Zurigo – Pan European Issuance Program, bilingue (inglese/tedesco) per diritto svizzero, diritto tedesco, diritto inglese" sotto la voce "Programma di emissione/ Prospetti di Base" all'interno di questo sito internet e poi "Condizioni Definitive".

Consenso all'uso del Prospetto di Base

Subordinatamente alle seguenti condizioni, l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base (ai sensi del quale si svolge l'offerta dei Prodotti Complessi) e delle presenti Condizioni Definitive con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di ogni intermediario finanziario (consenso generico) durante il periodo di validità del Prospetto di Base. L'Emittente accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive anche con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di qualsiasi intermediario finanziario a cui sia stato concesso il consenso di usare il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive. Il consenso generico all'uso del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive viene concesso in relazione alla successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi in Italia.

La successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte degli intermediari finanziari può avvenire durante il periodo di validità del Prospetto di Base.

Nel caso in cui un'offerta di Prodotti Complessi venga effettuata da parte di un intermediario finanziario, tale intermediario finanziario dovrà fornire informazioni sui termini e condizioni dell'offerta ai potenziali investitori nel momento in cui viene effettuata l'offerta.

Ciascun intermediario finanziario dovrà pubblicare sul proprio sito internet una dichiarazione nel senso di star utilizzando il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive con il consenso dell'Emittente e in conformità alle condizioni applicabili a tale consenso.

REGOLAMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Quanto segue costituisce il Regolamento dei Prodotti Complessi, che disciplinerà l'emissione dei Prodotti Complessi. Il presente Regolamento dovrebbe essere letto congiuntamente a tutte le altre sezioni del presente Documento e del Prospetto di Base.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo (la "CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte della Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente. I Prodotti Complessi sono prodotti strutturati nel significato di cui alla CISA.

Sezione 1 Definizioni e Termini Chiave

Sezione 1.1 Termini, Definizioni e Altre Informazioni della Specifica Emissione

A. Informazioni sull'Emissione

Nome del Prodotto	Prodotti Complessi con Partecipazione su un Indice	
Categoria del Prodotto SSPA	<i>Investment Products, Capital Protection, Capital Protection Certificate</i> (1100), si veda la SSPA Swiss Derivative Map sul sito www.sspa-association.ch .	
Caratteristiche del Prodotto	LastLook:	Non applicabile
	Lookback:	Non applicabile
	Caratteristica Paniere:	Non applicabile
	Paniere Inverso:	Non applicabile
	Caratteristica Bear:	Non applicabile
	COSI:	Non applicabile
	Pagamento(i) degli Interessi:	Non applicabile
	Call dell'Emittente:	Non applicabile
	Pagamento(i) di Premi:	Non applicabile
	Barriera Trigger:	Non applicabile
	Regolamento Fisico:	Non applicabile
Sottostante	L'Indice, come descritto alla sottosezione E.	
Codici Titoli	Swiss Sec. No.	55 499 375
	ISIN	CH 052 499 375 2
	RIC	CH 0524993752 =CSSL
Emittente	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria Succursale di Londra, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito Credit Suisse AG Succursale di Londra è autorizzata e regolamentata dalla FINMA in Svizzera, autorizzata dalla <i>Prudential Regulation Authority</i> , e soggetta a regolamentazione da parte della <i>Financial Conduct Authority</i> e regolamentazione limitata da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> . Informazioni sull'estensione della regolamentazione di Credit Suisse AG Succursale di Londra da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> sono disponibili su richiesta presso l'Emittente.	
Lead Manager	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera.	
Dealer	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: Credit Suisse (Italia) S.p.A., (il Dealer Italiano) Via Santa Margherita 3, 20121 Milano MI, Italia, che agisce anche in qualità di collocatore e responsabile del collocamento dei Prodotti Complessi come definito all'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato.	
Agente per i Pagamenti	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente per i Pagamenti e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.	
Agente di Calcolo	Credit Suisse International, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente di Calcolo e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.	
Commissione di Collocamento	fino allo 0,42% su base annua (in percentuale del Taglio e incluso nel Prezzo di Emissione), pagabile dall'Emittente al collocatore. Il Prezzo di Offerta e i termini dei Prodotti Complessi tengono conto di tale commissione e, di conseguenza, il Prezzo di Offerta può essere superiore al valore di mercato dei Prodotti Complessi alla Data di Emissione.	
Spese/Imposte/altre Commissioni addebitate al Sottoscrittore o	Nessuna	

REGOLAMENTO

Acquirente	
Spese/Commissioni addebitate dall'Emittente ai Portatori Post Emissione	Nessuna
Negoziazione (Mercato Secondario)	<p>In normali condizioni di mercato l'Emittente, agendo attraverso una delle sue affiliate, cercherà di fornire un mercato secondario, ma non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso.</p> <p>Su richiesta dell'investitore, l'Emittente, agendo attraverso una delle sue affiliate, cercherà di fornire prezzi in acquisto e vendita per i Prodotti Complessi, a seconda delle effettive condizioni di mercato. Potrebbe esserci una differenza tra i prezzi in acquisto e vendita (differenziale o <i>spread</i>).</p> <p>I Prodotti Complessi sono negoziati in una percentuale del Taglio e sono prenotati di conseguenza.</p> <p>Prezzi indicativi di negoziazione possono essere ottenuti alle pagine Reuters e Bloomberg.</p>
Quotazione e Ammissione alla Negoziazione	<p>Sarà presentata domanda di quotazione dei Prodotti Complessi sul Mercato regolamentato telematico delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MOT"). Ci si attende che i Prodotti Complessi saranno ammessi alla negoziazione su Borsa Italiana S.p.A. intorno al 30 marzo 2020.</p> <p>L'efficacia dell'offerta è soggetta all'adozione del provvedimento di ammissione alle negoziazioni dei Prodotti Complessi sul MOT prima della Data di Emissione.</p> <p>I Prodotti Complessi che sono quotati su un qualsiasi mercato regolamentato o borsa valori o ammessi alla negoziazione da parte di una rilevante autorità possono essere sospesi dalla negoziazione e/o ritirati dalla quotazione in qualsiasi momento ai sensi delle applicabili norme e regolamenti del rilevante mercato regolamentato, rilevanti borse valori o autorità.</p>
Ammontare dell'Emissione / Ammontare dell'Offerta	<p>Verrà offerto l'importo di USD 70'000'000. Verrà emesso un importo pari a un massimo di USD 70'000'000 (che può essere aumentato/diminuito in qualsiasi momento).</p> <p>L'Ammontare dell'Emissione iniziale sarà messo a disposizione dei Portatori mediante pubblicazione presso gli uffici dell'Agente per i Pagamenti dopo la chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Durante la vita dei Prodotti Complessi l'Emittente fornirà informazioni relative all'attuale Ammontare dell'Emissione su richiesta dei Portatori.</p> <p>In relazione ai Prodotti Complessi offerti in Italia: l'importo finale dei Prodotti Complessi da emettersi alla Data di Emissione e i risultati dell'offerta saranno comunicati agli investitori mediante mezzi appropriati e in ogni caso in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile) alla Data di Emissione o in prossimità di tale data nel rispetto delle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Definitive. L'importo finale dei Prodotti Complessi dipenderà dall'esito dell'offerta.</p>
Taglio	USD 1'000
Valuta di Emissione	USD
Prezzo di Emissione / Prezzo di Offerta	<p>fino al 20 marzo 2020 (15:00 CET), 100,00% del Taglio.</p> <p>Fino allo 0,42% su base annua del Taglio per i Prodotti Complessi è rappresentata da una commissione pagabile al Collocatore ed è inclusa nel Prezzo di Emissione. Dopo il 20 marzo 2020, ore 15:00 CET, il prezzo di vendita sarà rettificato su base continuativa.</p>
Periodo di Sottoscrizione	<p>In relazione all'offerta al pubblico di Prodotti Complessi in Italia: (i) dal 2 marzo 2020 incluso (8.30 CET) al 20 marzo 2020 incluso (15:00 CET) in caso di sottoscrizione presso le filiali del Dealer Italiano; (ii) dal 2 marzo 2020 incluso (8.30 CET) al 20 marzo 2020 incluso (15:00 CET) in caso di offerta fuori sede; (iii) dal 2 marzo 2020 incluso (8.30 CET) al 20 marzo 2020 incluso (15:00 CET) in caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione ovvero la cancellazione dell'offerta di Prodotti Complessi, come di seguito descritte.</p> <p>In relazione all'offerta al pubblico di Prodotti Complessi in Svizzera:</p> <p>I Prodotti Complessi sono offerti in Svizzera dal 2 marzo 2020 (8:30 CET) al 20 marzo 2020 (15:00 CET).</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto di non emettere i Prodotti Complessi senza alcuna giustificazione.</p> <p>L'Emittente si riserva inoltre di chiudere anticipatamente ovvero di prorogare il Periodo di Sottoscrizione.</p>
Descrizione del Procedimento di Sottoscrizione	<p>Descrizione del procedimento di sottoscrizione in relazione all'offerta pubblica Italia:</p> <p>I potenziali investitori possono far domanda al Dealer Italiano di sottoscrivere i Prodotti Complessi fino all'Ammontare dell'Emissione in conformità agli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale.</p> <p>In particolare in relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia durante il Periodo di Sottoscrizione gli investitori possono fare domanda di sottoscrizione dei Prodotti Complessi durante il normale orario di ufficio delle banche in Italia presso le filiali del Dealer Italiano completando, sottoscrivendo (anche attraverso soggetti muniti di apposita procura) e consegnando uno specifico modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione"), predisposto dal Dealer Italiano. I Moduli di Sottoscrizione sono disponibili presso le filiali del Dealer Italiano dal 2 marzo 2020 (incluso) (8.30 CET) al</p>

20 marzo 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione ovvero la cancellazione dell'offerta di Prodotti Complessi.

Ciascuna richiesta di sottoscrizione presentata dovrà essere presentata al Dealer Italiano.

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante offerta fuori sede attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, no.58, come modificato e integrato (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 2 marzo 2020 (incluso) (8.30 CET) al 20 marzo 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi.

Il Dealer Italiano che colloca i Prodotti Complessi mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà i Moduli di Sottoscrizione attraverso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante tecniche di comunicazione a distanza e ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 67-duodecies, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, no. 206 (il "**Codice del Consumo**") dal 2 marzo 2020 (incluso) (8.30 CET) al 20 marzo 2020 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi. In relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi che avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza l'investitore che rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del citato Codice del Consumo dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Durante la decorrenza del termine previsto l'efficacia del contratto è sospesa e l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

L'esercizio del diritto di recesso può avere un impatto sul numero di sottoscrittori e, pertanto può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Prodotti Complessi. Inoltre, se l'investitore ha esercitato il diritto di recesso e ha già pagato il Prezzo di Emissione per tali Prodotti Complessi, il Prezzo di Emissione sarà allo stesso rimborsato. In tal caso, l'investitore non riceverà alcun interesse o pagamenti risarcitori in relazione al periodo di tempo trascorso tra la Data di Pagamento e la data di rimborso del Prezzo di Emissione e potrebbe essere in grado di reinvestire il Prezzo di Emissione rimborsato solo a condizioni meno favorevoli.

Fatte salve le previsioni applicabili alla pubblicazione dei supplementi ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti come di volta in volta attuata, e il diritto di recesso applicabile in caso di offerta fuori sede ovvero sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande non possono essere revocate e non possono essere soggette a condizioni. Successivamente alla presentazione dei Moduli di Sottoscrizione, gli investitori non possono più ridurre l'importo della loro domanda.

Le domande ricevute dal Dealer Italiano prima dell'inizio del Periodo di Sottoscrizione o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

Il Dealer Italiano notificherà agli investitori gli importi assegnati.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Tutti i Prodotti Complessi richiesti attraverso il Dealer Italiano durante il Periodo di Sottoscrizione saranno assegnati fino all'Ammontare dell'Emissione.

Il riparto dei Prodotti Complessi sarà gestito e coordinato dal Dealer Italiano nel rispetto degli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale. Non sono previsti criteri di riparto predeterminati. Nel caso in cui le richieste superassero l'Ammontare dell'Emissione, l'Emittente e/o il Dealer Italiano avranno la possibilità di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, ai sensi della voce Periodo di Sottoscrizione che precede.

Il Dealer Italiano adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di prolungare il Periodo di Sottoscrizione.

Ulteriori
condizioni
dell'offerta

Le seguenti ulteriori condizioni troveranno applicazione in relazione all'offerta in Italia:

I Prodotti Complessi saranno offerti al pubblico attraverso il Dealer Italiano nella Repubblica Italiana a qualsiasi persona.

Le imposte addebitate in relazione alla sottoscrizione, al trasferimento, acquisto o possesso dei Prodotti Complessi devono essere pagate dal rilevante investitore e l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione ad esse. Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali professionali per stabilire il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione.

Per informazioni sul regime applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica Italiana, si veda la sotto-sezione "Italia" nella sezione "Fiscalità" del Prospetto di Base.

In caso di revoca o cancellazione dell'offerta il Dealer Italiano informerà gli investitori che hanno presentato le loro richieste dei Prodotti Complessi mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, se disponibile).

A scanso di equivoci, ove una domanda sia stata presentata da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti un tale diritto, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o acquistare altrimenti alcun Prodotto Complesso. Il Dealer Italiano rimborserà il Prezzo di Offerta e qualsiasi commissione pagata da qualsiasi investitore senza interessi.

All'atto della revoca o cancellazione dell'offerta tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di efficacia, senza alcun ulteriore avviso.

Chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, anche nel caso in cui le

REGOLAMENTO

richieste superino l'Ammontare dell'Emissione. Sarà dato avviso agli investitori della chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile). La chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Proroga del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di prorogare il Periodo di Sottoscrizione. Sarà dato avviso agli investitori della proroga del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile), prima della data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. La proroga del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Data di Emissione/ Data di Pagamento	30 marzo 2020, vale a dire la data in cui i Prodotti Complessi sono emessi e il Prezzo di Emissione viene pagato.
Lotto Minimo di Negoziazione/ Importo di Sottoscrizione	USD 1'000
Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti i Prodotti Complessi	offerta al pubblico
Paesi in cui viene effettuata l'offerta pubblica dei Prodotti Complessi	Italia e Svizzera
B. Rimborso	
B.1 Rimborso Finale	
Rimborso Finale	Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato, estinto o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ogni Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.
Data di Rimborso Finale	29 settembre 2023, vale a dire la data in cui ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato all'Importo di Rimborso Finale, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato.
	Al verificarsi di un evento straordinario di estinzione dei Prodotti Complessi, ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato alla Data di Rimborso Finale all'Importo di Estinzione Non Programmata, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato.
Importo di Rimborso Finale	100,00% del Taglio (vale a dire l'Importo di Rimborso Minimo).
Tipo di Regolamento	Regolamento in contanti
Valuta di Regolamento	USD
Importo di Rimborso Minimo	100,00% del Taglio
B.2 Rimborso Anticipato	
Rimborso Trigger	Non applicabile
Opzione Call dell'Emittente	Non applicabile
C. Payout	
C.1 Payout	
Payout	L'Emittente pagherà l'Importo del Payout per Prodotto Complesso ai Portatori alla Data del Payout, a condizione che i Prodotti Complessi non siano stati rimborsati, riacquistati, estinti o cancellati prima della Data del Payout. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati o cancellati prima della Data del Payout, qualsiasi porzione maturata e non pagata dell'Importo del Payout che sarebbe altrimenti dovuta alla Data del Payout non sarà pagata.
Importo del Payout	un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il maggiore tra (x) zero (0) e (y) il prodotto tra (i) la Partecipazione e (ii) il rapporto tra (A) la differenza tra il Livello Finale e lo Strike, diviso per (B) il Livello Iniziale, calcolato dall'Agente

REGOLAMENTO

di Calcolo in conformità alla seguente formula:

$$\text{Taglio} \times \max \left[0; \text{Partecipazione} \times \left(\frac{\text{Livello Finale} - \text{Strike}}{\text{Livello Iniziale}} \right) \right]$$

Partecipazione Almeno il 120,00%. L'Agente di Calcolo determinerà la percentuale finale alla Data di Fixing Iniziale e la comunicherà ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

Data(e) del Payout la Data di Rimborso Finale, vale a dire la data in cui l'Emittente pagherà l'Importo del Payout per Prodotto Complesso ai Portatori.

C.2 Definizioni Generali del Payout

Periodo di Fixing Iniziale Dal 23 marzo 2020 (incluso) fino al 25 marzo 2020 (incluso), vale a dire il periodo durante il quale il Livello Iniziale viene determinato

Data di Fixing Iniziale L'ultimo giorno del Periodo di Fixing Iniziale, i.e. il 25 marzo 2020, vale a dire la data in cui il Livello Iniziale e lo Strike sono fissati e la data dalla quale i Prodotti Complessi possono essere negoziati.

Livello Iniziale La media dei Livelli all'Ora di Valutazione in ciascun Giorno Lavorativo durante il Periodo di Fixing Iniziale, come determinata dall'Agente di Calcolo

Strike 100% del Livello Iniziale.

Livello il Livello dell'Indice

Data di Fixing Finale 22 settembre 2023, vale a dire la data in cui il Livello Finale è fissato.

Livello Finale 100% del Livello all'Ora di Valutazione alla Data di Fixing Finale

Ora di Valutazione L'orario in cui il Concessore/Sponsor dell'Indice calcola il Livello di chiusura dell'Indice

D. Interesse e Premio

D.1 Interesse

Non applicabile

D.2 Premio

Non applicabile

E. Definizioni Specifiche per il Sottostante e Relative Informazioni

Indice Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index

Codici Titolo Swiss Sec.:42 814 793
Bloomberg Ticker: TRGRPSE INDEX

Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice Refinitiv Indices

Descrizione dell'Indice L'indice Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index replica le performance degli stock che tendono a ridurre l'uso di materiali, energia o acqua e a trovare soluzioni più eco-efficienti migliorando la gestione della catena di approvvigionamento. L'indice utilizza *Resource Use Scores* secondo la metodologia ESG per replicare questi criteri. L'indice esclude i settori come il tabacco o il carbone e le società la cui attività predominante è legata alla produzione di petrolio e gas non convenzionali, all'estrazione di petrolio e gas non convenzionali, alla produzione di armi e munizioni, alla produzione di aeromobili militari, alla produzione di veicoli militari o all'abbigliamento e accessori militari. L'indice replica il rendimento del prezzo di 30 azioni quotate in borsa in tutto il mondo che mostrano punteggi relativamente elevati in Resource Use, oltre all'elevato dividendo e alla bassa volatilità.

Trademark / Disclaimer L'INDICE THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCE PROTECTION SELECT INDEX (IL "PRODOTTO") NON È SPONSORIZZATO, SOTTOSCRITTO, AUTORIZZATO, VENDUTO O PROMOSSO DA REUTERS LIMITED O ALCUNA SUA CONTROLLATA O AFFILIATA ("THOMSON REUTERS"). THOMSON REUTERS NON RILASCIATA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI TITOLARI DEL(I) PRODOTTO(I) O AL PUBBLICO CIRCA L'OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO IN TITOLI IN GENERALE O NEL(I) PRODOTTO(I) IN PARTICOLARE OVVERO CIRCA LA CAPACITÀ DELL'INDICE THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCE PROTECTION SELECT INDEX (L'"INDICE") DI REPLICARE LA GENERALE PERFORMANCE DEL MERCATO. IL SOLO RAPPORTO SUSSISTENTE TRA THOMSON REUTERS E IL(I) PRODOTTO(I) O IL CLIENTE (IL "LICENZIATARIO") E' RELATIVO ALLA LICENZA DELL'INDICE, CHE E' DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA THOMSON REUTERS O I RELATIVI CONCESSORI INDIPENDENTEMENTE DAL LICENZIATARIO O DAL(I) PRODOTTO(I). THOMSON REUTERS NON E' TENUTO A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL LICENZIATARIO O DEI TITOLARI DEL(I) PRODOTTO(I) IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE. THOMSON REUTERS NON È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DEI QUANTITATIVI DI EMISSIONE DEL(I) PRODOTTO(I) O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE SULLA BASE DELLA QUALE VIENE RICAIVATO IL

REGOLAMENTO

CORRISPETTIVO DI RIMBORSO DEL (I) PRODOTTO(I). THOMSON REUTERS NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE O NEGOZIAZIONE DEL(I) PRODOTTO(I).

THOMSON REUTERS NON GRANTISCE LA QUALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O COMPLETEZZA DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. THOMSON REUTERS NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, CIRCA I RISULTATI OTTENUTI DAL LICENZIATARIO, DAI TITOLARI DEL(I) PRODOTTO(I), O QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ IN SEGUITO ALL'USO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. THOMSON REUTERS NON RILASCI ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA E CON LA PRESENTE DISCONOSCE ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZAZIONE E IDONEITÀ A UNO SCOPO O USO PARTICOLARE IN RELAZIONE ALL'INDICE O AI DATI IVI INCLUSI. FATTO SALVO QUANTO SOPRA, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, IN NESSUN CASO THOMSON REUTERS SARÀ RESPONSABILE PER QUALUNQUE PERDITA O RICAVO, PER DANNI PARTICOLARI, PUNITIVI, INDIRETTI, ACCIDENTALI O CAUSALI ANCHE SE PREVENTIVAMENTE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI.

Precedenti Performance del Sottostante	Per le precedenti performance del Sottostante e la relativa volatilità, si veda www.credit-suisse.com/derivatives .
Informazioni sul Sottostante come "Benchmark"	Il Sottostante è un "indice di riferimento" ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 (il "Benchmark Regulation") fornito da ICE Benchmark Administration Limited . Alla data delle presenti Condizioni Definitive ICE Benchmark Administration Limited è registrato nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento istituito e tenuto dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (" ESMA ") ai sensi dell'articolo 36 del Benchmark Regulation.

F. Ulteriori Definizioni Specifiche dell'Emissione

Giorno Lavorativo	un giorno (diverso dai Sabati e dalle Domeniche) in cui le banche commerciali e i mercati di valute estere regolano i pagamenti a Zurigo e nei principali centri finanziari della Valuta di Regolamento.
Clearstream Luxembourg	Clearstream Banking, Luxembourg, in qualità di operatore del sistema Clearstream Luxembourg (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Clearing System	Clearstream Luxembourg e/o Euroclear e/o SIS
Euroclear	Euroclear Bank S.A., Bruxelles, Belgio, in qualità di operatore del sistema Euroclear (Avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles, Belgio) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Evento Straordinario	<p>(i) l'Emittente ha stabilito in buona fede che l'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi dei Prodotti Complessi o qualsiasi accordo preso per la copertura dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi è diventato o diventerà, in tutto o in parte, illegittimo, illegale, o altrimenti contrario a qualsiasi legge, norma, regolamento, sentenza, ordinanza, direttiva, policy o richiesta presenti o futuri di qualsiasi autorità o potere governativo, amministrativo o giudiziale (ma, se non ha forza di legge, solo se il rispetto del medesimo è conforme alla generale prassi dei soggetti a cui va applicato), o qualsiasi modifica nella interpretazione dei medesimi,</p> <p>(ii) uno qualsiasi dei seguenti eventi (che siano o meno ragionevolmente prevedibili) al di fuori del controllo dell'Emittente a condizione che abbiano o ci si possa ragionevolmente attendere che abbiano un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) qualsiasi insorgenza o escalation di ostilità o altra calamità o crisi nazionale o internazionale,(b) l'emanazione, pubblicazione, emissione o altra promulgazione di qualsiasi legge, regolamento, norma o ordinanza di qualsiasi tribunale o altra autorità governativa, che riguarda, o riguarderebbe, il pagamento di qualsiasi importo (o consegna di qualsiasi altro beneficio) ai sensi dei Prodotti Complessi,(c) la chiusura di qualsiasi Clearing System senza sostituzione di un organismo di compensazione sostitutiva entro una settimana da tale chiusura, o <p>(iii) qualsiasi evento simile a uno qualsiasi degli eventi descritti alle clausole (i) e (ii) che precedono, che abbia avuto o ci si possa ragionevolmente attendere che abbia un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi.</p>
SIS	SIX SIS Ltd, la società di servizio titoli svizzera (Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Svizzera), e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Importo di Estinzione Non Programmata	<p>indica, in relazione ad un Prodotto Complesso,</p> <p>un importo nella Valuta di Regolamento pagabile alla Data di Rimborso Finale uguale alla somma del:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Importo di Rimborso Minimo, più(ii) il Valore dell'Opzione (che non può essere inferiore a zero) immediatamente precedente all'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Emittente attraverso la pubblicazione di un avviso di recesso (il "Valore di Estinzione dell'Opzione"), più(iii) gli interessi maturati (calcolati sulla base del tasso di interesse <i>overnight</i> dei titoli di deposito nella Valuta di Regolamento, come calcolati dall'Agente di Calcolo) sul Valore di Estinzione dell'Opzione, dalla data in cui l'Emittente esercita il suo diritto di estinzione straordinaria (inclusa), coerentemente a quanto indicato nella Sezione 5 dandone comunicazione ai Portatori, alla Data di Rimborso Finale (esclusa).
Valore dell'Opzione	In relazione a ciascun Prodotto Complesso e ciascun giorno, il valore dell'Opzione implicita nel Prodotto Complesso in ognuno di tali giorni espresso nella Valuta di Regolamento e per ciascun Prodotto Complesso, come calcolato

REGOLAMENTO

dall'Agente di Calcolo utilizzando i propri modelli di valutazione e tenendo in considerazione i fattori che ritiene appropriati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo il valore del Sottostante, la *performance* futura attesa e/o la volatilità dello stesso).

Opzione	L'Opzione che compone il Prodotto Complesso e che determina l'esposizione al Sottostante, i termini della quale sono fissati il 25 marzo 2020 al fine di permettere all'Emittente di emettere tale Prodotto Complesso al prezzo e ai termini rilevanti. I termini dell'Opzione varieranno a seconda dei termini del Prodotto Complesso.
Forma dei Prodotti Complessi	Titoli non cartacei
Portatore(i)	con riferimento a qualsiasi Prodotto Complesso, il soggetto che detiene il Prodotto Complesso in un conto titoli a suo nome o, nel caso di un intermediario, l'intermediario che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli a proprio nome. Il Portatore di un Prodotto Complesso dovrà, ad ogni fine, essere trattato da (i) l'Emittente, (ii) l'Agente di Calcolo, (iii) l'Agente per i Pagamenti e (iv) ogni altro soggetto come il soggetto avente diritto a tale Prodotto Complesso e il soggetto avente diritto di ricevere i benefici dei diritti rappresentati da tale Prodotto Complesso.

I riferimenti a "**AED**" sono ai dirham degli Emirati Arabi Uniti, i riferimenti a "**ARS**" sono ai pesos argentini, i riferimenti a "**AUD**" sono ai dollari australiani, i riferimenti a "**BMD**" sono ai dollari delle Bermuda, i riferimenti a "**BRL**" sono ai real brasiliani, i riferimenti a "**CAD**" sono ai dollari canadesi, i riferimenti a "**CHF**" sono ai franchi svizzeri, i riferimenti a "**CLP**" sono ai pesos cileni, i riferimenti a "**CNY**" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "**COP**" sono ai pesos colombiani, i riferimenti a "**CZK**" sono alle corone ceche, i riferimenti a "**DKK**" sono alle corone danesi, i riferimenti a "**EUR**" sono agli euro, i riferimenti a "**GBP**" sono alle sterline inglesi, i riferimenti a "**HKD**" sono ai dollari di Hong Kong, i riferimenti a "**HUF**" sono ai forint ungheresi, i riferimenti a "**IDR**" sono alle rupie indonesiane, i riferimenti a "**ILS**" sono ai nuovi shekel israeliani, i riferimenti a "**INR**" sono alle rupie indiane, i riferimenti a "**JPY**" sono agli yen giapponesi, i riferimenti a "**KRW**" sono agli won sud coreani, i riferimenti a "**MXN**" sono ai pesos messicani, i riferimenti a "**MYR**" sono ai ringgit malesiani, i riferimenti a "**NOK**" sono alle corone norvegesi, i riferimenti a "**NZD**" sono ai dollari neo zelandesi, i riferimenti a "**PLN**" sono agli zloty polacchi, i riferimenti a "**RON**" sono ai nuovi lei rumeni, i riferimenti a "**RUB**" sono ai rubli russi, i riferimenti a "**SGD**" sono ai dollari di Singapore, i riferimenti a "**SEK**" sono alle corone svedesi, i riferimenti a "**THB**" sono ai baht thailandesi, i riferimenti a "**TRY**" sono alle lire turche, i riferimenti a "**TWD**" sono ai dollari di Taiwan, i riferimenti a "**USD**" sono ai dollari statunitensi, e i riferimenti a "**ZAR**" sono ai Rand sudafricani.

Sezione 1.2 Ulteriori Definizioni relative al(i) Sottostante(i)**Ulteriori Definizioni relative agli Indici**

Evento di Rettifica Aggiuntivo	di	in relazione ad un Indice, un Giorno di Turbativa, una Modifica Normativa, una Turbativa Fiscale, una Turbativa della Copertura, un Evento dell'Amministratore/dell'Indice di Riferimento, una modifica del Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice, una modifica nella formula o nel metodo di calcolo dell'Indice o nel caso di discontinuità dell'Indice ovvero nel caso in cui l'Indice non venga più calcolato o pubblicato.
Evento dell'Amministratore e / dell'Indice di Riferimento		indica che l'Agente di Calcolo determina che (1) un Evento di Modifica o Cessazione dell'Indice di Riferimento si è verificato o si verificherà, o (2) qualsiasi autorizzazione, registrazione, riconoscimento, sottoscrizione, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale relativi all'Indice di Riferimento o all'amministratore o sponsor del rilevante di Riferimento non siano stati ottenuti, o non saranno ottenuti, ovvero sono stati rigettati, rifiutati, sospesi, o ritirati dalla rilevante autorità competente, o altro rilevante organo competente, in ogni caso con l'effetto che all'Emittente e/o all'Agente di Calcolo o qualsiasi altra entità non è permesso, ai sensi di qualsiasi presente o futura legislazione applicabile, di utilizzare il rilevante Indice di Riferimento per adempiere alle proprie obbligazioni relative ai Prodotti Complessi, o (3) se non è ragionevole aspettarsi che l'Emittente continui ad usare per motivi commerciali il rilevante Indice di Riferimento in relazione ai Prodotti Complessi sia a causa di restrizioni relative alla licenza o a causa di un aumento nei costi per ottenere o mantenere tale rilevante licenza (<i>inter alia</i> , il caso in cui all'Emittente, all'Agente per il Calcolo o qualsiasi altra entità sia richiesto di mantenere una licenza al fine di emettere i Prodotti Complessi o eseguire le obbligazioni relative agli stessi e per qualsiasi ragione questi non possano ottenere tale licenza, la stessa non sia stata rinnovata o sia stata revocata, i costi per ottenerla o rinnovarla sono aumentati in modo sostanziale).
Indice di Riferimento		indica qualsiasi valore o tasso indicati come indice di riferimento nel BMR qualora l'importo pagabile o consegnabile ai sensi dei Prodotti Complessi sia determinato complessivamente o solo in parte sulla base di tale valore o tasso, tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.
Evento di Modifica o Cessazione dell'Indice di Riferimento		indica in relazione all'Indice di Riferimento una o più delle circostanze di seguito riportate (i) qualsiasi cambiamento sostanziale in tale Indice di Riferimento; (ii) la cancellazione o cessazione permanente o a tempo indeterminato di tale Indice di Riferimento; o (iii) un autorità regolamentare o altra entità ufficiale del settore proibisca l'uso di tale Indice di Riferimento.
BMR		Indica il Benchmark Regulation (Regolamento (UE) 2016/1011) come di volta in volta modificato.
Modifica Normativa		in relazione ad un Indice, alla Data di Emissione/Data di Pagamento o successivamente ad essa (i) a causa dell'adozione di o qualsiasi modifica a qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale), o (ii) a causa della promulgazione di, o qualsiasi modifica nella interpretazione da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità regolamentare avente giurisdizione di, qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa qualsiasi azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente stabilisca che (a) è diventato illegale per lo stesso e/o per l'Ente di Copertura detenere, acquisire o vendere tale Indice o i relativi Componenti, o (b) subisce un aumento rilevante dei costi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi (incluso, a titolo esemplificativo, a causa di qualsiasi aumento dell'esposizione fiscale, diminuzione dei benefici fiscali o altro effetti negativo sulla propria posizione fiscale).
Componente		In relazione ad un Indice, ciascuna azione, titolo, <i>commodity</i> , tasso, indice, o altro componente incluso in tale Indice, come determinato dall'Agente di Calcolo.
Clearing System del Componente		In relazione a qualsiasi Componente dell'Indice (i) il principale clearing system domestico nella prassi utilizzato per regolare le transazioni in tale Componente o (ii) se il clearing system del componente descritto al punto (i) che precede cessa di regolare le transazioni in tale Componente, il diverso clearing system determinato dall'Agente di Calcolo.
Giorno Lavorativo del Clearing System del Componente		In relazione a qualsiasi Componente dell'Indice, qualsiasi giorno in cui il Clearing System del Componente è aperto (o sarebbe stato aperto se non si fosse verificato un Evento di Turbativa) per la ricezione e esecuzione delle istruzioni di regolamento.
Giorno di Turbativa	di	in relazione ad un Indice, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) qualsiasi Borsa non apre per la negoziazione durante la sua regolare sessione di negoziazione, (ii) una qualsiasi Borsa Correlata non apre per la negoziazione durante la sua regolare sessione di negoziazione, o (iii) si è verificato un Evento di turbativa del Mercato.
Chiusura Anticipata		in relazione ad un Indice, la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa di qualsiasi Borsa o Borsa Correlata in relazione ai Componenti che compongono il 20% o più del Livello dell'Indice prima del suo Orario di Chiusura Programmato, a meno che tale orario di chiusura anticipato non venga annunciato da tale Borsa o Borsa Correlata, a seconda del caso, almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per la regolare sessione di negoziazione su tale Borsa o Borsa Correlata in tale Giorno Lavorativo di Borsa, e (ii) il termine ultimo per presentare ordini da immettersi nel sistema da tale Borsa o Borsa Correlata per l'esecuzione all'Ora di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.
Borsa		in relazione a qualsiasi Componente dell'Indice, la/e borsa/e o il/i sistema/i di negoziazione (a seconda dei casi) (i) in cui tale Componente è negoziato o quotato secondo la determinazione del Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice ai fini dell'Indice, e (ii) se l'Agente di Calcolo così ritiene, in cui qualsiasi depositary receipts relativo al Componente, è negoziato o quotato, ove ogni riferimento ai Componenti potrà includere tale depositary receipts se secondo l'Agente di Calcolo il contesto lo permette.
Giorno Lavorativo di Borsa		in relazione ad un Indice, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui ciascuna Borsa e Borsa Correlata sono aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione, nonostante ciascuna di tale Borsa o Borsa Correlata chiuda prima del suo Orario di Chiusura Programmato.
Turbativa della Borsa		in relazione ad un Indice, qualsiasi evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o pregiudichi (nella determinazione dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti del mercato in generale (i) di effettuare operazioni su, o ottenere valori di mercato per, i Componenti che compongono il 20% o più del Livello dell'Indice, o (ii) di effettuare operazioni su, o ottenere valori di mercato per, future o opzioni relativi a tale Indice su qualsiasi Borsa Correlata.

REGOLAMENTO

Proventi di Copertura	l'importo in contanti che rappresenta i proventi ricevuti dall'Emittente e/o l'Ente di Copertura in relazione a qualsiasi Accordo di Copertura; a scanso di equivoci i Proventi di Copertura non potranno essere inferiori a zero.
Accordi di Copertura	qualsiasi accordo di copertura stipulato dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura in qualsiasi momento per il pagamento di un importo pari a qualsiasi importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi, incluso, a titolo esemplificativo, l'acquisto e/o vendita di qualsiasi Componente o azione di società i cui <i>depository receipts</i> siano Componenti, qualsiasi opzione o future su qualsiasi Componente finanziario e qualsiasi associata operazione su cambi.
Turbativa della Copertura	a parere dell'Agente di Calcolo, l'Emittente e/o l'Ente di Copertura non è in grado, dopo aver fatto sforzi commercialmente ragionevoli, di (i) acquisire, costituire, ri-constituire, sostituire, mantenere, sciogliere o vendere qualsiasi operazione o attivo che ritenga necessario per coprire il rischio di prezzo legato all'assunzione e adempimento dei propri obblighi in relazione ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una qualsiasi di tali operazioni o attivi.
Ente di Copertura	indica Credit Suisse International o, se così comunicato ai Portatori in conformità con la Sezione 9, una delle sue affiliate specificate nell'avviso quali controparti degli accordi di copertura dell'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi.
Livello dell'Indice	In relazione ad un Indice, in ognuno dei Giorni di Negoziazione Programmato, il livello di tale Indice in tale giorno come calcolato e pubblicato dal Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice, come determinato dall'Agente di Calcolo.
Evento di Turbativa relativa al Regolamento dell'Indice	In relazione a qualsiasi Componente di un Indice, un evento che l'Agente di Calcolo considera al di fuori del controllo dell'Emittente e/o delle sue affiliate e all'esito del quale il rilevante Clearing System del Componente non può registrare il trasferimento di tale Componente.
Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice	in relazione ad un Indice, (i) la società o altra entità, specificata come tale nella Sezione 1.1, e che è la società o l'entità che (a) è responsabile per stabilire e rivedere la regolamentazione, le procedure e i metodi di calcolo e rettifiche, ove applicabile, in relazione a tale Indice e (b) comunica (direttamente o per il tramite di un agente) il Livello dell'Indice su base periodica durante il Giorno di Negoziazione Programmato, o (ii) se la società o l'entità, specificata come tale nella Sezione 1.1 non sia in grado di agire secondo quanto indicato ai sub paragrafi (a) e (b) di cui alla clausola (i) che precede, il soggetto ritenuto idoneo da parte dell'agente di Calcolo per calcolare e comunicare l'Indice o qualsiasi agente o soggetto che agisca per conto dello stesso.
Evento di Turbativa del Mercato	<p>in relazione ad un Indice, il verificarsi o esistenza in qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato di (a) una Turbativa della Negoziazione o una Turbativa della Borsa, che in ciascun caso l'Agente di Calcolo stabilisca essere rilevante e che si verifichi in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora che termina con l'Ora di Valutazione, o (b) una Chiusura Anticipata indipendentemente dal fatto che qualsiasi Borsa o Borsa Correlata abbia dichiarato un evento ufficiale di turbativa del mercato.</p> <p>Per determinare se un Evento di Turbativa del Mercato si verifica in qualsiasi momento in relazione a qualsiasi Componente, la rilevante percentuale di contribuzione al Livello dell'Indice sarà basata sulla comparazione (a) della porzione di Livello dell'Indice attribuibile a tale Componente e (b) del Livello dell'Indice complessivo, in ciascun caso immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Turbativa del Mercato, come determinato dall'Agente di Calcolo.</p>
Borsa(e) Correlata(e)	in relazione ad un Indice, ogni borsa o sistema di quotazione ove la negoziazione abbia un effetto rilevante secondo la determinazione dall'Agente di Calcolo sul mercato complessivo per i contratti future o di opzione relativi a tale Indice.
Orario di Chiusura Programmato	in relazione a qualsiasi Borsa o Borsa Correlata di un Indice e ad un Giorno di Negoziazione Programmato, l'orario di chiusura programmato per i giorni settimanali di tale Borsa o Borsa Correlata, a seconda dei casi, in tale Giorno di Negoziazione Programmato, senza tenere conto di <i>after hour</i> o di qualsiasi altra negoziazione al di fuori degli orari delle regolari sessioni di negoziazione.
Giorno di Negoziazione Programmato	in relazione ad un Indice, qualsiasi giorno in cui è previsto che ciascuna Borsa e Borsa Correlata sia aperta per le negoziazioni per le rispettive regolari sessioni di negoziazione.
Ciclo di Regolamento	in relazione ad un Indice, il periodo di Giorni Lavorativi del Clearing System del Componente successivo a una transazione sul Componente sulla rilevante Borsa in cui avrà abitualmente luogo il regolamento ai sensi delle regole della Borsa (o, se vi è più di una Borsa, il periodo più lungo previsto).
Turbativa Fiscale	in relazione ad un Indice, l'imposizione, modifica o eliminazione di una imposta per accisa, buona uscita, vendita, utilizzo, valore aggiunto, trasferimento, bollo, documentale, registrazione o altra imposta simile su, o misurata mediante riferimento a, tale Indice (diversa da una imposta su, o misurata mediante riferimento a, il reddito complessivo netto o lordo) da parte di qualsiasi governo o autorità fiscale successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento, se l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o eliminazione sia di alzare o abbassare il Livello dell'Indice nel giorno in cui il Livello dell'Indice sarebbe altrimenti determinato rispetto a quanto sarebbe stato senza tale imposizione, variazione o eliminazione.
Turbativa della Negoziazione	in relazione ad un Indice, qualsiasi sospensione della o limitazione imposta alla negoziazione causata da movimenti di prezzo eccedenti i limiti permessi da qualsiasi Borsa o Borsa Correlata o altrimenti, (i) su qualsiasi Borsa relativa ai Componenti che compongono il 20% o più del Livello dell'Indice, o (ii) su contratti future o di opzione relativi a tale Indice sulla Borsa Correlata.
Ora di Valutazione	in relazione ad un Indice, l'orario in relazione al quale il Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice calcola il Livello dell'Indice di chiusura, o il diverso orario eventualmente determinato dall'Agente di Calcolo.

Sezione 2 Rimborso Finale

Sezione 2.1 Importo di Rimborso Finale

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato, estinto o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ciascun Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.

L'Importo di Rimborso Finale sarà determinato in conformità alla definizione di "Importo di Rimborso Finale" contenuta alla sottosezione B.1 della Sezione 1.1.

REGOLAMENTO

Sezione 2.2 Regolamento Fisico

Non applicabile.

Sezione 3 Interesse e Premio; Payout

Sezione 3.1 Interesse

Non applicabile.

Sezione 3.2 Premio

Non applicabile.

Sezione 3.3 Payout

L'Emittente pagherà l'eventuale Importo del Payout per Prodotto Complesso ai Portatori alla Data del Payout, a condizione che i Prodotti Complessi non siano stati rimborsati, riacquistati, o cancellati prima della Data del Payout. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati, estinti o cancellati prima della Data del Payout, qualsiasi parte dell'Importo del Payout maturata e non pagata che sarebbe stata altrimenti dovuta alla Data del Payout non sarà pagata. L'Importo del Payout e la Data del Payout saranno determinati in conformità alle definizioni di "Importo del Payout" e "Data(e) del Payout" contenute alla sottosezione C.1 della Sezione 1.1.

Sezione 4 Rimborso Anticipato

Non applicabile.

Sezione 5 Rettifiche, Determinazioni e Estinzione Straordinaria

Rettifiche e Determinazioni relative agli Indici

Correzione del Livello dell'Indice

Con riferimento ad un Indice, nel caso in cui (i) il Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice corregga e pubblichi successivamente un Livello dell'Indice che era stato utilizzato dall'Agente di Calcolo al fine di determinare (x) qualsiasi importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi, o (y) se debba essere pagato un qualsiasi importo del Payout e (ii) tale correzione venga pubblicata dal Concessore di Licenza/Sponsor dell'Indice entro un Ciclo di Regolamento dopo la pubblicazione originale di tale Livello dell'Indice ma in ogni caso 2 Giorni Lavorativi prima della data in cui tale importo viene pagato, l'Agente di Calcolo può ricalcolare tale importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi usando tale Livello dell'Indice rettificato.

Differimenti in caso di Giorni Non Lavorativi e Giorni di Turbativa, Modifica di un Indice

In relazione ad un Indice e un giorno in relazione al quale il Livello dell'Indice debba essere determinato (una **Data Rilevante**), se tale giorno non è un Giorno di Negoziazione Programmato o è un Giorno di Turbativa, tale giorno può essere differito fino a 8 (otto) Giorni Lavorativi di Borsa successivi alla data originaria, come determinato dall'Agente di Calcolo. Se tale ottavo Giorno Lavorativo di Borsa è anch'esso un Giorno di Turbativa, l'Agente di Calcolo dovrà, in conformità ai principi di cui alla Sezione 15.1 che segue, effettuare una propria determinazione del rilevante Livello dell'Azione in tale ottavo Giorno Lavorativo di Borsa (alla rilevante Ora di Valutazione per quanto possibile) tenendo conto delle prevalenti condizioni di mercato in tale momento. In connessione con la posticipazione della Data Rilevante, l'Agente di Calcolo potrà anche posticipare qualunque data di pagamento in relazione ad un importo pagabile e qualunque data di esecuzione di consegna fisica previsti in relazione al rilevante Prodotto Complesso e potrà modificare di conseguenza i Termini e Condizioni applicabili.

In genere modifiche relative alla composizione di un Indice o cambiamenti alla formula o al metodo di calcolo di un Indice non verranno pubblicati.

Responsabilità

Né l'Emittente né l'Agente di Calcolo saranno responsabili in relazione a qualsiasi errore o omissione o successiva correzione commessi nel calcolo o nella comunicazione di un Indice, nel caso di negligenza del Concessore/Sponsor dell'Indice o altrimenti.

Rettifiche al verificarsi di un Evento di Rettifica Aggiuntivo o un Evento Straordinario

Al verificarsi di un Evento di Rettifica Aggiuntivo in relazione al Sottostante o di un Evento Straordinario con riferimento ai Prodotti Complessi, l'Agente di Calcolo potrà apportare quelle rettifiche a qualsiasi termine dei Prodotti Complessi, alla definizione del Sottostante e al calcolo o definizione del Livello e a qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi secondo quanto determinato a sua discrezione tenendo conto dei principi esposti alla Sezione 15.1 che segue. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata al fine di tenere conto dell'effetto del verificarsi di tale Evento di Rettifica Aggiuntivo o Evento Straordinario, a seconda dei casi e per preservare per quanto possibile le caratteristiche economiche originarie dei Prodotti Complessi. Nell'effettuare le sue determinazioni, l'Agente di Calcolo dovrà tenere conto di qualsiasi rettifica effettuata dalla rilevante Borsa o Borsa Correlata in relazione a tale Ulteriore Evento di Rettifica agli strumenti negoziati su tale borsa.

Nel momento in cui effettua una tale rettifica, l'Agente di Calcolo o l'Emittente dovrà darne notifica quanto prima possibile ai Portatori in conformità alla Sezione 9 descrivendo brevemente l'(gli) evento(i) verificato(i), la(e) rettifica(he) apportata(e) e la data di efficacia di tale rettifica.

Salvo quanto indicato nel presente Regolamento, nessuna rettifica al Regolamento, che riduca l'importo pagabile alla Data di Rimborso Finale ad un importo inferiore all'Importo di Rimborso Minimo, può essere operata dall'Agente di Calcolo ai sensi della presente Sezione 5. Al fine di evitare ogni dubbio, la dichiarazione che precede non sarà applicabile in relazione ai diritti dell'Emittente di modificare il Regolamento ai sensi della Sezione 12.

Estinzione Straordinaria dei Prodotti Complessi

Se al verificarsi di un Evento di Rettifica Aggiuntivo o al verificarsi di un Evento Straordinario l'Agente di Calcolo stabilisce di non essere in grado di apportare alcuna rettifica per tenere conto dell'effetto di tale evento o una tale rettifica non sarebbe ragionevolmente accettabile per

REGOLAMENTO

L'Emittente e i Portatori, l'Emittente ha il diritto di estinguere i Prodotti Complessi, in tutto ma non in parte.

L'Emittente può esercitare il diritto di estinzione entro un periodo non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui ha determinato il verificarsi dell'evento che ha dato luogo al diritto di estinzione straordinaria dandone notizia ai Portatori in conformità alla Sezione 9. L'avviso di estinzione dovrà, nella misura ragionevolmente fattibile per l'Emittente, specificare altresì il Valore di Estinzione dell'Opzione che sarà parte dell'Importo di Estinzione Non Programmata pagabile alla Data di Rimborso Finale. Se l'Emittente non è in grado di specificare il Valore di Estinzione dell'Opzione nell'avviso di estinzione, l'Emittente dovrà darne avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 quanto prima possibile.

Nel momento in cui esercita tale diritto di estinzione straordinaria, l'Emittente dovrà rimborsare i Prodotti Complessi alla Data di Rimborso Finale ad un importo per Prodotto Complesso pari all'Importo di Estinzione Non Programmata.

Sezione 6 Riacquisto dei Prodotti Complessi

L'Emittente e qualsiasi controllata o altra affiliata dell'Emittente può in qualsiasi momento acquistare i Prodotti Complessi a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o mediante offerta di acquisto o contratto privato. I Prodotti Complessi acquistati dall'Emittente possono, a discrezione dell'Emittente essere detenuti, rivenduti o cancellati. I Prodotti Complessi così cancellati non possono essere rimesi o rivenduti e le obbligazioni dell'Emittente in relazione a ciascun Prodotto Complesso saranno assolte.

Sezione 7 Prescrizione

In conformità al diritto svizzero, le richieste di qualsiasi pagamento in relazione ai Prodotti Complessi saranno prescritte dopo il decorso di un periodo di dieci anni, calcolato dalla data in cui tale pagamento è diventato per la prima volta pagabile ed esigibile.

Sezione 8 Pagamenti

Il pagamento di qualsiasi importo in relazione ai Prodotti Complessi dovrà essere effettuato dall'Agente per i Pagamenti e l'Emittente si impegna a trasferire i fondi necessari a servizio dei Prodotti Complessi alle rilevanti date di esigibilità liberamente disponibili a favore dell'Agente per i Pagamenti. Ove una data di esigibilità non cada in un Giorno Lavorativo, l'Emittente sarà obbligato ad effettuare il trasferimento di tali pagamenti con valuta del Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data di esigibilità. Non sono dovuti interessi di mora né altri pagamenti risarcitori saranno pagabili ai Portatori per qualsiasi differimento di un pagamento.

La debita e puntuale ricezione da parte dell'Agente per i Pagamenti dei pagamenti provenienti dall'Emittente a servizio dei Prodotti Complessi libererà l'Emittente dai propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi nella misura di tali pagamenti.

Tutti i pagamenti saranno effettuati ai Portatori in conformità alle norme, regolamenti e procedure operative applicabili a, e/o rilasciate dall'Intermediario di volta in volta.

Tutti i pagamenti in relazione ai Prodotti Complessi sono soggetti a (i) qualsiasi legge, regolamento e direttiva fiscale o di altro tipo nel luogo del pagamento e (ii) qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta ai sensi della (a) sezione 871(m) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense del 1986 (il "Codice", e tale ritenuta o deduzione, "Ritenuta 871 (m)") o (b) un accordo descritto alla Sezione 1471(b) del Codice o altrimenti imposto ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice e qualsiasi regolamento o accordo ai sensi del medesimo o interpretazione ufficiale del medesimo ("FATCA") o un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e un'altra giurisdizione che faciliti l'attuazione del medesimo (o qualsiasi legge attuativa di tale accordo intergovernativo). Inoltre, nel determinare l'importo della Ritenuta 871(m) imposta con riferimento a qualsiasi importo da pagarsi sui Prodotti Complessi, l'Emittente avrà diritto di trattenere su qualsiasi "equivalente del dividendo" (come definito ai fini della Sezione 871(m) del Codice) al più alto tasso applicabile a tali pagamenti indipendentemente da qualsiasi esenzione da, o riduzione di, tale trattenuta altrimenti disponibile ai sensi della normativa applicabile.

Sezione 9 Avvisi

Tutti gli avvisi ai Portatori saranno validi e vincolanti se (i) pubblicati dall'Emittente sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), o (ii) altrimenti pubblicati in conformità agli regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e finché i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. così richiedano.

Sezione 10 Forma

I Prodotti Complessi sono emessi in forma non cartacea ai sensi dell'Articolo 973c del Codice delle Obbligazioni Svizzero come titoli non cartacei (*Wertrechte*), che saranno registrati presso il SIS o un altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera come titoli detenuti presso un intermediario (*Bucheffekten*) ("Titoli Detenuti Presso un Intermediario").

I titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno creati dall'Emittente mediante registrazione in un registro dei titoli non cartacei (*Wertrechtbuch*) tenuto dall'Emittente. Tali titoli non cartacei saranno quindi iscritti nel registro principale (*Hauptregister*) di SIS o altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera riconosciuto a tali fini da SIX Swiss Exchange (SIS o l'altro intermediario, l'"Intermediario") come Titoli Detenuti Presso un Intermediario. I Prodotti Complessi resteranno prenotati nel sistema dell'Intermediario, e l'Intermediario manterrà il registro per i Prodotti Complessi, fino al momento antecedente tra il rimborso e la stampa dei Prodotti Complessi.

Le registrazioni dell'Intermediario determineranno l'importo o numero di Prodotti Complessi detenuto attraverso ciascun partecipante presso l'Intermediario. In relazione ai Prodotti Complessi detenuti in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i portatori dei Prodotti Complessi saranno ciascun soggetto che detiene un qualsiasi Prodotto Complesso in un conto titoli (*Effektenkonto*) a suo nome o, nel caso degli intermediari (*Verwahrungsstellen*), ciascun intermediario (*Verwahrungsstelle*) che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli (*Effektenkonto*) a proprio nome.

Né l'Emittente né i Portatori avranno in qualsiasi momento il diritto di effettuare o chiedere la conversione dei titoli non cartacei (*Wertrechte*) in, o la consegna di, un certificato globale permanente (*Dauerglobalurkunde*) o Prodotti Complessi individualmente cartacei (*Einzelurkunden*).

Fintantoché i Prodotti Complessi saranno in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i Prodotti Complessi potranno essere trasferiti esclusivamente mediante accredito dei Prodotti Complessi da trasferirsi su un conto titoli del ricevente.

Non potrà essere effettuata alcuna consegna fisica dei Prodotti Complessi a meno che e fino a che non saranno stampati Prodotti Complessi

REGOLAMENTO

individualmente cartacei. Prodotti Complessi individualmente cartacei potranno essere stampati solamente, in tutto ma non in parte, se l'Intermediario cessa ogni operatività senza un successore.

I trasferimenti di Prodotti Complessi in qualsiasi Clearing System saranno soggetti all'eventuale Lotto Minimo di Negoziazione.

Ove vengano stampati Prodotti Complessi individualmente cartacei, i titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno immediatamente cancellati dall'Emittente e i Prodotti Complessi individualmente cartacei saranno consegnati ai Portatori a fronte della cancellazione dei Titoli Detenuti Presso un Intermediario nei loro rispettivi conti titoli. I Prodotti Complessi individualmente cartacei stampati non saranno inclusi nelle registrazioni di alcun intermediario (*Verwahrungsstelle*) e, pertanto, non costituiranno Titoli Detenuti Presso un Intermediario.

Sezione 11 Status

I Prodotti Complessi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate di Credit Suisse ed hanno pari grado nell'ordine dei pagamenti (*pari passu*) con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata di Credit Suisse e senza preferenza tra di esse, fatto salvo per le cause di prelazione previste dalle applicabili norme inderogabili di legge. I Prodotti Complessi non sono coperti da alcun sistema d'indennizzo o assicurativo (quale un sistema di deposito o protezione bancario).

Sezione 12 Modifiche

Il presente Regolamento può, in seguito a consultazione con l'Agente di Calcolo, essere modificato di volta in volta dall'Emittente, a condizione che, a parere dell'Emittente, tale modifica sia di natura formale, minore o tecnica, sia effettuata per correggere un errore manifesto, o non sia materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori.

Nonostante quanto precede, l'Emittente può modificare qualsiasi previsione del presente Regolamento nel caso in cui l'Emittente ragionevolmente ritenga che tale modifica sia necessaria o appropriata in conseguenza di una modifica a qualsiasi legge o regolamento svizzeri o di qualsiasi altra giurisdizione.

Qualsiasi modifica apportata in conformità alla presente Sezione 12 sarà vincolante per i Portatori in conformità al presente Regolamento. I Portatori saranno informati di una tale modifica mediante avviso in conformità alla Sezione 9.

Sezione 13 Emissione di Ulteriori Prodotti Complessi

L'Emittente si riserva il diritto di volta in volta e senza il consenso dei Portatori di creare o emettere ulteriori tranches di prodotti in qualsiasi momento, che saranno fungibili con i Prodotti Complessi (vale a dire identici in relazione al Regolamento (eccetto che per il Prezzo di Emissione, la Data di Emissione/Data di Pagamento e, se applicabile, la prima Data di Pagamento degli Interessi o Data del Payout) e gli identificatori dei titoli) in modo da essere consolidati e formare una singola serie con i Prodotti Complessi in circolazione.

Sezione 14 Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Portatori, sostituire a sé in qualità di obbligato principale ai sensi dei Prodotti Complessi qualsiasi società (il "**Sostituto**"), che sia una Affiliata (come di seguito definita) o un'altra società nella quale si integri, o in cui si fonda o alla quale venda, ceda in locazione, trasferisca o apporti tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni, a condizione che:

- (i) una volta che la sostituzione ha effetto, le obbligazioni del Sostituto in relazione ai Prodotti Complessi saranno garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente;
- (ii) tutte le azioni, condizioni e quant'altro sia necessario intraprendere, soddisfare o fare (incluso l'ottenimento di qualsiasi necessario consenso) per garantire che i Prodotti Complessi rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto siano state intraprese, soddisfatte e adempiute e siano pienamente in vigore ed efficaci; e
- (iii) l'Emittente abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di tale sostituzione ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

Nel caso di una qualsiasi sostituzione dell'Emittente, salvo quanto previsto alla clausola (i) della presente Sezione 14, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente sarà da quel momento interpretato come un riferimento al Sostituto.

"**Affiliata**" indica qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente dell'Emittente, qualsiasi entità che controlla, direttamente o indirettamente, l'Emittente o qualsiasi entità soggetta a comune controllo con l'Emittente.

L'Emittente avrà altresì il diritto a condizione che ne dia avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 di cambiare la sede o filiale attraverso la quale agisce ai fini dei Prodotti Complessi, e la data di tale cambio dovrà essere specificata in tale avviso, posto che non avrà luogo alcun cambio prima della pubblicazione di tale avviso. Nel caso di un qualsiasi cambio, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente dovrà da quel momento essere inteso come a Credit Suisse AG, che agisce attraverso tale ufficio o filiale.

Sezione 15 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente; Effetto Vincolante; Responsabilità

Sezione 15.1 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente

Salvo ove specificato altrimenti nel presente Regolamento, qualsiasi calcolo o determinazione effettuato dall'Agente di Calcolo e/o dall'Emittente dovrà essere effettuato in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Nell'effettuare un tale calcolo o determinazione, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno esercitare la loro discrezione tenendo conto delle prevalenti prassi di mercato e degli altri fattori che ritengano essere appropriati (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi circostanza o evento che ritengano avere un effetto rilevante sugli accordi di copertura stipulati dall'Emittente (e/o dalle sue affiliate) in qualsiasi momento con riferimento ai Prodotti Complessi). In particolare, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno tenere conto dell'effetto di tale determinazione sui Prodotti Complessi e considerare se con una tale determinazione si possa ottenere un giusto trattamento dei Portatori in conformità con tutti i rilevanti obblighi regolamentari ad essi applicabili.

Sezione 15.2 Effetto Vincolante

Qualsiasi determinazione o calcolo da parte dell'Agente di Calcolo e/o dell'Emittente dovrà, in assenza di errore manifesto, essere definitivo o vincolante per l'Agente di Calcolo o l'Emittente (a seconda dei casi) e i Portatori.

Sezione 15.3 Responsabilità

L'Agente di Calcolo sarà responsabile in relazione a qualsiasi determinazione, calcolo o altra decisione da esso effettuata ai sensi del presente

REGOLAMENTO

Regolamento solamente se e nella misura in cui non abbia rispettato gli standard di diligenza di un istituto finanziario di riconosciuta affidabilità internazionale che svolga un ruolo di agenzia di calcolo.

Sezione 16 Agente(i) per i Pagamenti e Agente di Calcolo come Agenti

L'(Gli) Agente(i) per i Pagamenti e l'Agente di Calcolo agiscono esclusivamente come agenti dell'Emittente e non hanno alcun obbligo nei confronti nei confronti di o relazione di agenzia o fiduciaria verso alcun Portatore.

Sezione 17 Fiscalità

L'Emittente non è responsabile del pagamento, e il rilevante Portatore deve pagare, qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento che possa derivare da, o in relazione a, la proprietà, il trasferimento, il rimborso o l'escussione di qualsiasi Prodotto Complesso, incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi importo o consegna fisica ai sensi del medesimo. L'Emittente avrà il diritto di trattenere o dedurre da qualsiasi importo pagabile o consegnabile al Portatore un importo relativo a (a) il pagamento di qualsiasi tale imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento o (b) l'effettuazione di rimborsi all'Emittente per qualsiasi pagamento da parte sua di qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento di cui alla presente Sezione 17.

Sezione 18 Legge Applicabile e Foro Competente

Sezione 18.1 Legge Applicabile

I Prodotti Complessi saranno soggetti alla, retti dalla e interpretati in conformità alla **legge svizzera**.

Sezione 18.2 Foro Competente

Il foro competente in via esclusiva per ogni disputa tra i Portatori e l'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi sarà **Zurigo 1, Svizzera**.

Inoltre, **Zurigo 1, Svizzera**, sarà il foro competente in via esclusiva per la dichiarazione di annullamento dei Prodotti Complessi, ove stampati, e la loro successiva sostituzione.

Sezione 19 Lingua

Il presente Regolamento è scritto in lingua inglese e fornito con una traduzione in lingua tedesca. Il testo inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Regolamento è fornita per mera convenienza.